



ISTITUTO ZACCARIA

DEI PADRI BARNABITI - EDUCATORI IN MILANO DAL 1608

SCUOLA PARITARIA

PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO

VIA DELLA COMMENDA, 5 - 20122 MILANO - TEL. E FAX 02.54.56.936

SEGRETERIA@ISTITUTOZACCARIA.IT - WWW.ISTITUTOZACCARIA.IT

ENTE GESTORE: PROVINCIA LOMBARDA DEI CHIERICI REGOLARI DI S. PAOLO DETTI "BARNABITI" - C. F. 01697030151

REGOLAMENTO IN MATERIA DI RIMBORSI DEI COSTI DI RIPRODUZIONE, PER IL RILASCIO DI COPIE E DIRITTI DI ATTI E DOCUMENTI, RICHIESTI A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'ISTITUTO ZACCARIA DI MILANO AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 1, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento l'articolo 25, comma 1, ove è previsto che "Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura";

VISTO il D.P.R. n. 445/2000, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 7, comma 6 ove è previsto che "In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate";

VISTO il decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha adottato, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990, il "Regolamento per l'esecuzione dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi categorie di documenti sottratti all'accesso";

VISTO il Decreto Direttoriale del MIUR prot. n. AOODGRUF/662 del 17 Aprile 2019 – recante "Regolamento in materia di rimborsi dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di atti e documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241", con il quale l'Amministrazione centrale ha regolamentato la materia;

CONSIDERATO lo status di Scuola Paritaria dell'Istituto Zaccaria di Milano e, di conseguenza, l'opportunità e la necessità di adeguarsi al predetto Regolamento, adattandolo al predetto status, specie in ordine alla corresponsione dei costi in quanto Ente fiscalmente non dipendente dallo Stato;



ISTITUTO ZACCARIA

DEI PADRI BARNABITI - EDUCATORI IN MILANO DAL 1608

SCUOLA PARITARIA

PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO

VIA DELLA COMMENDA, 5 - 20122 MILANO - TEL. E FAX 02.54.56.936

SEGRETERIA@ISTITUTOZACCARIA.IT - WWW.ISTITUTOZACCARIA.IT

ENTE GESTORE: PROVINCIA LOMBARDA DEI CHIERICI REGOLARI DI S. PAOLO DETTI "BARNABITI" - C. F. 01697030151

DISPONE

1) Di adottare, per le richieste di accesso agli atti, l'allegato Regolamento, frutto di adattamento del Regolamento MIUR di cui al prot. 662/2019, in premessa meglio specificato.

2) Le richieste di accesso agli atti, pertanto, dovranno essere avanzate e trattate nel rispetto del suddetto Regolamento.

Il presente provvedimento e l'unito Regolamento sono pubblicati all'albo dell'Istituto per la durata di 60 giorni e sul sito web dell'Istituto.

Milano, 7 ottobre 2020

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

P. Ivano Giovanni Cazzaniga



ISTITUTO ZACCARIA

DEI PADRI BARNABITI - EDUCATORI IN MILANO DAL 1608

SCUOLA PARITARIA

PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO

VIA DELLA COMMENDA, 5 - 20122 MILANO - TEL. E FAX 02.54.56.936

SEGRETERIA@ISTITUTOZACCARIA.IT - WWW.ISTITUTOZACCARIA.IT

ENTE GESTORE: PROVINCIA LOMBARDA DEI CHIERICI REGOLARI DI S. PAOLO DETTI "BARNABITI" - C. F. 01697030151

REGOLAMENTO IN MATERIA DI RIMBORSI DEI COSTI DI RIPRODUZIONE, PER IL RILASCIO DI COPIE E DIRITTI DI ATTI E DOCUMENTI, RICHIESTI A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'ISTITUTO ZACCARIA DI MILANO AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 1, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'articolo 25, comma 1, ove è previsto che "Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO l'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, il comma 6 ove è previsto che "In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate";

VISTO il decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha adottato, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990, il "Regolamento per l'esecuzione dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi categorie di documenti sottratti all'accesso";

RITENUTO di dover regolamentare i costi e i diritti di ricerca per l'estrazione di copie di atti e documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'Istituto Zaccaria di Milano;

**EMANA
il seguente
REGOLAMENTO:**



ISTITUTO ZACCARIA

DEI PADRI BARNABITI - EDUCATORI IN MILANO DAL 1608

SCUOLA PARITARIA

PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO

VIA DELLA COMMENDA, 5 - 20122 MILANO - TEL. E FAX 02.54.56.936

SEGRETERIA@ISTITUTOZACCARIA.IT - WWW.ISTITUTOZACCARIA.IT

ENTE GESTORE: PROVINCIA LOMBARDA DEI CHIERICI REGOLARI DI S. PAOLO DETTI "BARNABITI" - C. F. 01697030151

Art. 1

(Costi di riproduzione)

1. L'estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.
2. In deroga al disposto di cui al comma 1, l'estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 5,00 a pagina qualora l'esercizio del diritto di accesso presupponga la rielaborazione del documento (estratto) con l'omissione di dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, e sue successive modifiche e integrazioni.
3. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in € 10,00 a controinteressato; tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l'accesso.
4. Per gli importi inferiori a euro 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.
5. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.
6. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti già archiviati in formato non modificabile nulla è dovuto. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base al comma 1 ovvero in base al comma 2.
7. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. L'importo (stabilito per legge, alla quale si rinvia per successivi adeguamenti) è pari a euro 16,00 per marca da bollo ogni 4 fogli/facciate. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

Art. 2

(Diritti di ricerca e di visura)

1. I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per documenti cartacei o da scansionare sono pari a euro 12,50 per ogni singola richiesta.
2. I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le richieste cumulative o non puntuali di documenti cartacei o da scansionare non specificati con singola richiesta (ad esempio compiti in classe del primo/secondo periodo o dell'intero anno scolastico di una determinata materia, o di tutte le materie) sono pari a euro 12,50 per ogni gruppo e sottogruppo di documento (ad esempio un gruppo è considerata ogni singola materia).
3. I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per documenti cartacei o da scansionare contenuti in plichi sigillati afferenti agli esami di Stato a conclusione del primo e secondo ciclo di istruzione sono pari a euro 150,00 per ogni singola richiesta.
4. Nulla è dovuto per i documenti già presenti in formato elettronico in banche dati o consultabili attraverso il Registro Elettronico.
5. I diritti di visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovuti anche per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati, sono quantificati in euro 0,10 per ogni pagina richiesta.



ISTITUTO ZACCARIA

DEI PADRI BARNABITI - EDUCATORI IN MILANO DAL 1608

SCUOLA PARITARIA

PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO

VIA DELLA COMMENDA, 5 - 20122 MILANO - TEL. E FAX 02.54.56.936

SEGRETERIA@ISTITUTOZACCARIA.IT - WWW.ISTITUTOZACCARIA.IT

ENTE GESTORE: PROVINCIA LOMBARDA DEI CHIERICI REGOLARI DI S. PAOLO DETTI "BARNABITI" - C. F. 01697030151

6. In deroga al disposto di cui al comma 3, la visura di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 1,00 a pagina qualora l'esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Le somme relative ai costi e ai diritti indicati agli articoli 1 e 2 devono essere corrisposte mediante versamento da effettuarsi a PROVINCIA LOMBARDA DEI CC RR DI S. PAOLO DETTI BARNABITI attraverso bonifico bancario, assegno bancario, carta di credito/bancomat o contanti presso la Segreteria Amministrativa dell'Istituto, che rilascerà debita fattura quietanzata.
2. Il presente Regolamento è pubblicato per 60 giorni all'albo dell'Istituto e sul sito web istituzionale dello stesso.

Milano, 7 ottobre 2020

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

P. Ivano Giovanni Cazzaniga